

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-6025 del 30/12/2019 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.LLI VIGNALI S.N.C. DI VIGNALI BENIAMINO E FABRIZIO con sede legale in Comune di Forlì, Via Samuel Morse n. 26. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di attrezzature agricole sito nel Comune di Forlì, Via Mezzacosta n. 8 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-6236 del 30/12/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno trenta DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.LLI VIGNALI S.N.C. DI VIGNALI BENIAMINO E FABRIZIO con sede legale in Comune di Forlì, Via Samuel Morse n. 26. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di attrezzature agricole sito nel Comune di Forlì, Via Mezzacosta n. 8

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";
- L. 447/1995;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 06/08/2018, acquisita al Prot. Com.le 70093 e da Arpae al PGFC/2018/12702 del 08/08/2018, da **F.LLI VIGNALI S.N.C. DI VIGNALI BENIAMINO E FABRIZIO**, nella persona di Chiocchini Tommaso, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con

sede legale in Comune di Forlì, Via Samuel Morse n. 26, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di costruzione di attrezzature agricole sito nel Comune di Forlì, Via Mezzacosta n. 8, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 75863 del 04/09/2018, acquisita da Arpa e al PGFC/2018/13955, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 03/10/2018, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 86235 e da Arpa e al PGFC/2018/15965 del 05/10/2018;

Dato atto che in data 14/11/2018 e in data 15/02/2019 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpa e ai PGFC/2018/19366 e PG/2019/25605;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale: Rapporto istruttorio acquisito in data 29/11/2018, come rettificato in data 30/12/2019;
- Nulla osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/95: Atto Prot. Com.le 111662 del 12/12/2019, acquisito da Arpa e al PG/2019/191282, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **F.LLI VIGNALI S.N.C. DI VIGNALI BENIAMINO E FABRIZIO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa e Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **F.LLI VIGNALI S.N.C. DI VIGNALI BENIAMINO E FABRIZIO** (C.F./P.IVA 02379910405) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Samuel Morse n. 26, **relativa allo stabilimento di costruzione di attrezzature agricole sito nel Comune di Forlì, Via Mezzacosta n. 8.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;**
 - **Nulla osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/95.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**PREMESSA:**

- Con la presente istanza di AUA la Ditta chiede l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale esterno dell'attività adibito a deposito materie prime e semilavorati avente una superficie complessiva pari a mq 1.180,00 e dai pluviali di parte della copertura del capannone di mq 210,00 circa;
- Le acque reflue di dilavamento, prima dello scarico nel corpo recettore, verranno preventivamente trattate in impianto di sedimentazione in continuo costituito da una vasca avente un volume totale pari a mc 53,00, calcolando un tempo di separazione pari a 30 min.;
- I sistemi di trattamento adottati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di Arpae Servizio Territoriale in data 21/11/2018 PGFC/2018/19738;
- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in un fosso di scolo afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica e schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 08/08/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/12702;
- Planimetria dello schema fognario acquisita agli atti in data 14/11/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/19366 (*allegata*).

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO**CONDIZIONI:**

| | |
|--|--|
| Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico | Via Mezzacosta, n. 8 – Forlì (FC) |
| Destinazione dell'insediamento | Carpenteria metallica |
| Classificazione dello scarico | Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale esterno dell'attività adibito a deposito materie prime e semilavorati avente una superficie complessiva pari a mq 1.180,00 e dai pluviali di parte della copertura del capannone di mq 210,00 circa |
| Sistemi di trattamento | impianto di sedimentazione in continuo costituito da una vasca avente un volume totale pari a mc 53,00, calcolando un tempo di separazione di 30 min. |
| Pozzetto fiscale di controllo | Pozzetto prelievo campioni posto subito a valle dell'impianto di trattamento |
| Corpo Recettore | Fosso di scolo afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti |

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Entro il 30/06/2020, dovrà essere effettuato un primo autocontrollo dello scarico per l'accertamento per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Cromo totale, Nichel, Rame, Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; la frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi; detto pozzetto dovrà essere installato subito a valle dell'impianto di trattamento e prima dell'immissione nella rete delle acque reflue di prima pioggia;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui;
8. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento di AUA contenente la Valutazione di Impatto Acustico a firma del tecnico competente in acustica T. Chiocchini da cui si evince che necessitano opere di contenimento acustico;

Visti gli esposti pervenuti a questo Comune in merito all'inquinamento acustico prodotto dalla Ditta F.Ili Vignali snc;

Considerato che a seguito di rapporto dell'Arpae – Sez. Territoriale – Distretto di Forlì datato 07/08/2018 pervenuto tramite pec acquisito al Prot. Com.le 0069353/18 è stata emessa ordinanza in materia di inquinamento acustico atto n. 695 del 05/10/2018 con cui ordina:

- la realizzazione degli interventi di insonorizzazione atti a contenere le emissioni sonore prodotte dall'attività di carpenteria metallica con lavorazioni manuali e dall'impianto di aspirazione centralizzato;
- la presentazione di relazione a firma di un tecnico competente in acustica che descriva gli interventi attuati e produca gli esiti dei rilievi fonometrici nelle condizioni acustiche più gravose volti ad attestare il ripristino di una situazione conforme alla norma presso tutti i ricettori limitrofi.

Atteso che la ditta ha trasmesso la valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica in ottemperanza all'atto di ordinanza n. 695/2018 da cui si evince l'impossibilità all'installazione di pannelli fonoassorbenti per problemi autorizzativi urbanistici/edilizi e pertanto si evidenzia la necessità nel frattempo di mantenere chiusi i portoni esposti a Nord-ovest e prospicienti le abitazioni al fine di rispettare i limiti di Norma così come da stima del TCA;

Vista l'ulteriore ordinanza in materia di inquinamento acustico atto n. 80 del 12/02/2019 sostituita con atto n. 111 del 26/02/2019 con cui si ordina:

1. la presentazione entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di una relazione a firma del tecnico competente in acustica contenente la descrizione delle opere di contenimento realizzate e da realizzare; con riferimento al progetto della barriera acustica dovrà essere allegata l'istanza presentata ai competenti uffici per la realizzazione della stessa e qualora la barriera non sia realizzabile, da documentare con nota degli uffici preposti, dovrà essere presentata l'indicazione/descrizione di una diversa soluzione progettuale;
2. fino all'attuazione della barriera di cui al punto 1 o delle opere di mitigazione alternative, dovranno essere osservati gli orari dichiarati dal TCA nella relazione presentata; le lavorazioni rumorose di carpenteria, ovvero la movimentazione merci, nonché l'uso di impianti rumorosi dovranno essere effettuate nell'intervallo temporale dalle ore 08,00 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì;
3. il portone presente sul lato Nord-Ovest del capannone potrà essere mantenuto aperto limitatamente alla sola attività di movimentazione merci (fuori/dentro dal capannone), durante gli orari di attività meno sensibili e precisamente dalle ore 08,00-12,00 e dalle 15,00-18,00. In concomitanza allo svolgimento delle attività di movimentazione merci, ovvero nella condizione di apertura del portone, dovranno comunque essere sospese le attività rumorose svolte all'interno dell'azienda (attività di carpenteria).

Atteso che a seguito dell'atto n. 111 del 26/02/2019 è stata presentata al Servizio Urbanistica e Edilizia pratica di SCIA acquisita al Prot. Com.le 0027285 del 27/03/2019 – F. 2019/6.3/581 per l'installazione di barriere acustiche mobili da cantiere;

Atteso inoltre che con Nota acquisita al Prot. Com.le 0051019 del 05/06/2019 è pervenuta comunicazione di aggiornamento sullo stato dei lavori con cui si dichiara che le opere sono state realizzate conformemente agli elaborati di progetto e che si provvederà alla valutazione acustica post operam prima di chiudere formalmente i lavori;

Considerato quanto sopra evidenziato e che a tutt'oggi non risulta pervenuta la valutazione acustica post operam;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI:

1. L'impianto dovrà svolgere le sue attività esclusivamente nel periodo di riferimento diurno dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì;
2. il portone presente sul lato Nord-Ovest del capannone potrà essere mantenuto aperto limitatamente alla sola attività di movimentazione merci (fuori/dentro dal capannone), durante gli orari di attività meno sensibili e precisamente dalle ore 08,00-12,00 e dalle 15,00-18,00. In concomitanza allo svolgimento delle attività di movimentazione merci, ovvero nella condizione di apertura del portone, dovranno comunque essere sospese le attività rumorose svolte all'interno dell'azienda (attività di carpenteria)
3. entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'AUA dovrà essere presentata al SUAP del Comune di Forlì e ad Arpaè la relazione a firma di un tecnico competente in acustica che descriva gli interventi attuati e produca gli esiti dei rilievi fonometrici nelle condizioni acustiche più gravose volti ad attestare il ripristino di una situazione conforme alla norma presso tutti i ricettori limitrofi;
4. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;

AVVERTENZE:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaè dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.